

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

27° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 OTTOBRE 1993

Presidenza del Vice Presidente FAVILLA

INDICE

Interrogazioni

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 6
CARPENEDO (DC)	3
DE LUCA, sottosegretario di Stato per le fi- nanze	2, 4, 6
GUGLIERI (Lega Nord)	5

I lavori hanno inizio alle ore 16.

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

La prima interrogazione è del senatore Carpenedo.
Ne do lettura:

CARPENEDO. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che sulla *Gazzetta Ufficiale* del 27 settembre 1993 è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 luglio 1993 con il quale sono stati individuati 32 comuni della provincia di Udine beneficiari del regime agevolato per il gasolio per autotrazione (7 dei quali *ex novo*);

che a giudizio delle stesse categorie interessate tali regimi assistenziali andrebbero rimossi o generalizzati per evitare gravissime turbative sulla concorrenza tra imprese, come risulta dai telegrammi inviati nel maggio 1993 al Ministro delle finanze dall'Associazione piccole industrie e dall'Unione artigiani di Udine,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro delle finanze intenda assumere per porre rimedio alla situazione sopra descritta e per capire come possa accadere che simili provvedimenti giungano a conclusione, nonostante riescano ad essere contemporaneamente impopolari presso le associazioni di categoria interessate e dannosi per le casse dello Stato.

(3-00839)

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze.* Come è noto, l'articolo 7 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, legge 29 febbraio 1988, n. 47, ha disposto, relativamente al prodotto benzina, l'estensione alla provincia di Trieste e ad alcuni comuni della provincia di Udine del regime agevolato già previsto per la provincia di Gorizia.

Tale regime è stato da ultimo esteso dall'articolo 7, comma 1-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417 (convertito dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66) al prodotto gasolio, limitatamente al suo uso per autotrazione, con riferimento al fabbisogno locale della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine.

In conformità a tale disposizione normativa, che relativamente alla provincia di Udine ha previsto la predetta agevolazione limitatamente a singoli comuni, il decreto 30 luglio 1993, adottato dal Ministro delle finanze di concerto con i Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del tesoro, ha espressamente designato 32 comuni della suddetta provincia beneficiari del contingente di gasolio agevolato, destinato ad uso autotrazione.

Pertanto, se da un lato tale provvedimento trova la sua legittimazione in una disposizione legislativa, espressa e vincolante, dall'altro, la individuazione dei comuni destinatari del regime agevolato di che trattasi si giustifica sulla base di specifiche indicazioni fornite dal presidente della Camera di commercio, industria e artigianato di Udine, che ha inteso segnalare i Comuni con maggiore concentrazione di auto-trasportatori.

CARPENEDO. Ringrazio il Sottosegretario ed esprimo la mia soddisfazione per la risposta fornita, ma desidero ricordargli che il presidente della Camera di commercio, industria e artigianato di Udine, attualmente in carica, ha trasmesso una nota al Ministero delle finanze nella quale dichiara di non condividere il decreto del 30 luglio scorso e disconosce la scelta dei 32 Comuni individuati dal precedente presidente.

Chiedo dunque una revoca di questo decreto per avviare una ulteriore riflessione sulla materia, non soltanto perchè l'allora presidente della Camera di commercio non è più in carica (ricordo tra l'altro che aveva fornito indicazioni sui Comuni solamente a titolo personale) ma, in primo luogo, perchè tale individuazione risale a circa un anno e mezzo fa ed in secondo luogo, perchè addirittura molti dei Comuni beneficiari contestano a viva voce lo stesso decreto.

Abbiamo finito per attuare un provvedimento che non soltanto crea dei problemi alle entrate dello Stato, ma è oggetto di contestazione da parte degli stessi comuni beneficiari.

In ogni caso, la risposta fornita dal Sottosegretario è stata determinante per chiarire il meccanismo di individuazione dei Comuni beneficiari.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione presentata dal senatore Guglieri.

Ne do lettura:

GUGLIERI. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che l'articolo 4 del decreto ministeriale 12 febbraio 1993 obbliga a presentare su supporto magnetico le dichiarazioni dei sostituti d'imposta che nell'anno 1992 «hanno corrisposto compensi o emolumenti, anche per periodi discontinui o inferiori a dodici mensilità, ad un numero di lavoratori dipendenti non inferiore alle venti unità»;

che detto limite di venti unità, a causa di assunzioni e licenziamenti, viene raggiunto da numerosi contribuenti con forze di lavoro medie di gran lunga inferiori;

che numerosi sono i contribuenti che, pur ricadendo nell'obbligo, non utilizzano macchine elettrocontabili per la contabilità del personale;

che il decreto ministeriale 16 aprile 1993, pubblicato sul supplemento ordinario n. 39 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1993, prevede che i dischetti magnetici (i supporti magnetici di gran lunga più utilizzati) debbano avere il formato MS/DOS senza altre possibilità;

considerato che sono installati molti sistemi informatici che non prevedono, senza costose implementazioni, la possibilità del formato sopra citato,

si chiede di sapere:

se non sia utile l'innalzamento del limite di 20 dipendenti ad almeno 200, poichè è opinione dell'interrogante che oltre tale limite sia scontata la gestione meccanografica della contabilità del personale;

in subordine, se non si ritenga utile la possibilità di inviare supporti magnetici che, pur nel rigoroso rispetto dei tracciati interni, possano utilizzare qualsiasi formato; il datore di lavoro comunicherà il formato nel modo più chiaro possibile;

in subordine, se non si ritenga necessario un congruo rinvio della scadenza fissata al 30 settembre 1993 al fine di acquisire la documentazione e gli strumenti idonei.

(3-00837)

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Va osservato, preliminarmente, che ai sensi del comma 6 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (introdotto dall'articolo 19 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), è facoltà del Ministro delle finanze stabilire l'obbligo generalizzato di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta modello 770 su supporto magnetico.

Tale facoltà è stata esercitata con decreto del Ministro delle finanze 12 febbraio 1993 con il quale sono stati approvati i modelli 770 da presentare nell'anno 1993. Detto provvedimento, infatti, ha previsto che i sostituti d'imposta, i quali nell'anno 1992 hanno corrisposto compensi o emolumenti, anche per periodi discontinui o inferiori a dodici mensilità, ad un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a venti unità, devono presentare la dichiarazione mediante l'invio di supporti magnetici.

Con successivo decreto del Ministro delle finanze del 16 aprile 1993 sono state determinate, tra l'altro, le caratteristiche tecniche, il contenuto e le modalità per l'invio all'Amministrazione finanziaria da parte del sostituto d'imposta dei supporti magnetici contenenti i dati delle dichiarazioni modello 770.

L'Amministrazione finanziaria, al fine di agevolare i contribuenti nell'espletamento dell'obbligo di che trattasi, ha predisposto un *floppy disk* per il controllo dei supporti magnetici contenenti le dichiarazioni modello 770; esso consente, infatti, di verificare la rispondenza dei supporti stessi ai requisiti richiesti e alle specifiche tecniche previste dal suindicato decreto del 16 aprile 1993.

Il prodotto, corredato da un apposito manuale di utilizzo, viene realizzato in due versioni (per ambiente *personal computer* e per ambiente *mainframe*) e permette di evidenziare eventuali anomalie o incongruenze riscontrate nell'operazione di controllo dei supporti magnetici, sui quali è stata compilata la dichiarazione 770 da parte del sostituto d'imposta.

I *floppy disk* vengono distribuiti gratuitamente per il tramite delle associazioni di categoria, attraverso quotidiani, riviste specializzate e

società che commercializzano *software* per la gestione della dichiarazione modello 770.

L'invio dei dati su supporto magnetico reca evidenti benefici in relazione alla sensibile riduzione dei costi e dei tempi di acquisizione delle informazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria nonché per la conseguente eliminazione degli errori di registrazione dei dati.

Peraltro da una indagine svolta attraverso le dichiarazioni modello 770 presentate nel 1991, si è potuto rilevare che con gli stessi strumenti informatici le aziende predispongono, fra l'altro, la compilazione di tale modello.

Risulta, infatti, che nell'anno 1992 le aziende interessate hanno già gestito con procedure automatiche gli stipendi dei dipendenti e gli emolumenti corrisposti a terzi con le relative ritenute di imposta ed hanno provveduto a riprodurre con stampati meccanografici i modelli 101 e 102 ed i certificati delle ritenute effettuate. Pertanto, nel 1993, la predisposizione della dichiarazione del sostituto d'imposta su supporto magnetico, necessiterà, dal punto di vista tecnico, soltanto di una semplice «conversione di tracciato» delle informazioni contenute negli archivi magnetici aziendali.

In ordine alla specifica richiesta di presentazione della dichiarazione di che trattasi mediante l'invio dei supporti magnetici che utilizzano «formati» differenti da quello previsto dal suindicato decreto del Ministro delle finanze del 16 aprile 1993, si osserva che l'Amministrazione finanziaria ha operato la scelta del formato «MS/DOS» I avuto riguardo alla massima diffusione ed economicità attribuite a tale ambiente rispetto ad altri ambienti o interfacce (come UNIX o WINDOWS) di recente produzione.

Va rilevato altresì che le operazioni di formattazione di *floppy disk* in ambiente MS/DOS risultano di estrema facilità.

Pertanto, la ricostituzione di tale ambiente e la integrazione con sistemi diversi, allo stato, non appaiono opportune sotto il profilo dell'economicità, nè dal punto di vista tecnico in considerazione della velocità di obsolescenza dei macchinari acquisiti dall'Amministrazione finanziaria e già adottati per tali controlli.

Si fa, comunque, presente che l'Amministrazione finanziaria ha già previsto un ammodernamento dei controlli dei supporti magnetici nell'ambito del piano triennale di automazione (PTA), previsto dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, peraltro, già illustrato all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

Va, infine, ricordato che per venire incontro alle esigenze dei sostituti d'imposta il Governo, con il decreto-legge 27 settembre 1993, n. 380, ha disposto la proroga al 30 ottobre 1993 del termine di scadenza della presentazione delle dichiarazioni di cui trattasi, già fissato al 30 settembre 1993.

GUGLIERI. Mi dichiaro parzialmente soddisfatto della risposta, perchè il Ministero non ha fatto altro che citare delle normative note: non c'era bisogno di ribadirle.

Il problema è un altro. Si chiede di venire incontro a piccole aziende per due motivi. In primo luogo, il limite dei 20 dipendenti è estremamente basso, in quanto non si tratta solo di 20 dipendenti

assunti per l'arco temporale di un anno intero ma anche per periodi limitati di un anno; allora vi è la possibilità, soprattutto nelle zone turistiche, che un'azienda che ha S dipendenti arrivi al limite dei 20, perchè basta che licenzi e riassuma durante una stagione tre o quattro volte. Così, anche una piccolissima azienda può vedersi obbligata a comprare un *computer*, e quindi è un obbligo abbastanza gravoso quello che pone lo Stato.

In secondo luogo, a proposito del formato del *computer*, è vero che il formato MS/DOS è il più diffuso, però, se la programmazione di un'azienda non è in MS/DOS, evidentemente questa azienda deve buttare via il sistema che usa e comprarne un altro.

Ecco quindi che, a mio parere (come suggerivo al Ministero), il limite dei 20 dipendenti potrebbe essere innalzato; io suggerivo, nell'interrogazione di portarlo a 200 dipendenti, forse troppo: comunque, portando il numero dei dipendenti a un numero abbastanza superiore, si farebbe riferimento ad un'azienda con possibilità economiche ben diverse da quelle previste dal Ministero delle finanze.

È per questi motivi che sono parzialmente soddisfatto.

Voglio aggiungere un'ultima cosa che non riguarda l'interrogazione ma è di attualità, perchè il termine per la presentazione del supporto in questione scade il 30 ottobre. Il decreto ministeriale (di questo ce ne siamo accorti all'ultimo momento) stabilisce che il dischetto deve essere consegnato all'ufficio del Comune di domicilio fiscale: quindi, un professionista che ha clienti sparsi in tutta Italia deve mandare un piccione viaggiatore o un commesso a consegnare il dischetto, almeno come previsto dalla dizione del decreto. Ebbene, io chiedo al Ministero se la spedizione del dischetto non supplisca egualmente all'onere della presentazione della dichiarazione di cui al modello 770.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi riservo di darle una risposta informale, senatore Guglieri.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 16,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA